Legge regionale 02 maggio 1985, n.40

Integrazione alla L.R. 7 aprile 1976, n. 15 - Interventi in materia di assistenza sociale e delega di funzioni agli Enti locali

ARTICOLO 1

(Integrazione all'art. 3 LR 7 aprile 1976, n. 15)

Dopo la lettera b) art. 3 della LR 7 aprile 1976, n. 15 e' aggiunta la seguente lettera c):

"c) Interventi economici a favore di soggetti disabili o a rischio di emarginazione, atti a favorire e sostenere la loro integrazione in ambienti di lavoro".

I successivi punti, gia' indicati con le lettere c) e d), si intendono diversamente contrassegnati, rispettivamente con le lettere d) ed e).

ARTICOLO 2

(Nuova formulazione dell'art. 24 LR 7 aprile 1976, n. 15)

L'art. 24 della LR 7 aprile 1976, n. 15, gia' abrogato dalla LR 21 giugno 1982, n. 50 e' cosi' nuovamente formulato:

"La Regione eroga direttamente contributi a favore di associazioni di fatto ed istituzioni legalmente riconosciute, senza fini di lucro, che organizzano a proprie spese soggiorni di vacanza per minori residenti in Toscana.

Il contributo regionale e' determinato anche in relazione ai contributi erogati da altri enti e alla quota eventualmente a carico della famiglia.

Le associazioni e le istituzioni interessate trasmettono apposita domanda alla Giunta regionale tramite i comuni singoli o associati in cui hanno la propria sede ed alla fine del soggiorno fanno pervenire una relazione sulle attivita' svolte, vistata dall'ente che ha autorizzato il soggiorno stesso.

La ripartizione dei contributi e' approvata con deliberazione del Consiglio regionale".

Per effetto di quanto previsto al comma precedente vengono abrogati:

- a) il punto 7 del secondo comma dell'art. 1 LR 21 giugno 1982, n. 50;
- b) l'ultimo comma dell'art. 3, LR 21 giugno 1982, n. 50;

- c) la parte del punto 1 dell'art. 5 LR 21 giugno 1982, n. 50 relativamente alle parole "e 24";
- d) la parte della lettera c) del comma 1 art. 8 LR 21 giugno 1982, n. 50 relativamente alle parole "e 7".

ARTICOLO 3

Agli oneri di spesa derivanti dall'art. 1 del presente provvedimento si fa fronte per il 1985 con i mezzi stanziati dalla legge di bilancio sui capitoli 18000, 18020 e 18040, e per i successivi esercizi con gli stanziamenti che saranno disposti dalle relative leggi di bilancio.

Agli oneri di spesa derivanti dall'art. 2 del presente provvedimento si fa fronte per il 1985 con lo stanziamento disposto sul cap. 18140, e per i successivi esercizi con i mezzi finanziari che saranno stanziati dalle leggi di bilancio.